Codice A1813C
D.D. 5 febbraio 2024, n. 241
Concessione demaniale per la realizzazione di n. 2 scarichi fognari nel Torrente Dora di Bardonecchia, nell'ambito del progetto denominato ''Intercettazione scarico fognario Frazione Royers'' (prog. ATO 11239) in Comune di Oulx - pratiche TOSC6399 - TOSC6400 - Autorizzazione idraulica n° 6197/2023 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 241/A1813C/2024 DEL 05/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per la realizzazione di n. 2 scarichi fognari nel Torrente Dora di Bardonecchia, nell'ambito del progetto denominato "Intercettazione scarico fognario Frazione Royers" (prog. ATO 11239) in Comune di Oulx – pratiche TOSC6399 – TOSC6400 - Autorizzazione idraulica n° 6197/2023 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

L'ing. Marco ACRI, Direttore Generale della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 07937540016, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 12/09/2022 al n. 38084/2022/A1813C per la realizzazione di n. 2 scarichi fognari nel Torrente Dora di Bardonecchia, nell'ambito del progetto denominato "Intercettazione scarico fognario Frazione Royers" (prog. ATO 11239) in Comune di Oulx., così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.
L'intervento complessivo prevede la realizzazione di un sistema fognario in grado di intercettare la fognatura mista in arrivo dalla borgata Royeres, di convogliarne la portata all'impianto di depurazione esistente e di scaricare le acque trattate nella Dora di Bardonecchia. Inoltre sulla fognatura in arrivo al depuratore verrà installato un pozzetto con sfioratore che immette la portata eccedente in uno scarico anch'esso recapitante nella Dora di Bardonecchia. Le due suddette tubazioni di scarico procederanno parallelamente verso la Dora, passando prima sotto la SS335 e poi sotto la linea ferroviaria Torino-Modane/Susa attraverso un sottopasso esistente, e da lì fino alla sponda sinistra del corso d'acqua, per una lunghezza complessiva di 125 m.

Oggetto della presente autorizzazione è pertanto lo scarico in alveo della Dora Bardonecchia, attestato in sponda sinistra, delle due tubazioni affiancate (una delle acque trattate dal depuratore (TOSC 6400), l'altra delle portate sfiorate dal pozzetto sfioratore (TOSC 6399), entrambe in polipropilene DN 400 mm, ricoperte da bauletto in calcestruzzo. Lungo la sponda il punto di innesto delle tubazioni sarà protetto da una scogliera in massi di cava, lunghezza 20,00 m, altezza complessiva in elevazione variabile tra 2,70 m e 3,20 m, spessore fondazione 1,00 m; le estremità

della scogliera saranno risvoltate all'interno della sponda per una lunghezza pari ad 1,00 m sia a monte che a valle. In corrispondenza della difesa spondale sarà realizzata una risuolatura del fondo alveo in massi spessore 1,00 m, lunghezza 20,00 m e larghezza 5,00 m.

All'istanza, sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Domenico Gabriele dello studio tecnico Sertec S.r.l., costituiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica da Relazione tecnica, Relazione Idraulica, Relazione Idrologica, Tav. 04 Planimetria di progetto, Tav. 05 Profili longitudinali di progetto, Tav. 07 Sezioni e particolari delle difese spondali dello scarico, Tav. 10 Particolari pozzetto sfioratore.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento Regionale n° 14/R/2004, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 39920 del 22/09/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale n° 14/R/2004.

Con nota n° 39919 del 22/09/2022 è stata richiesta la Pubblicazione All'albo pretorio del comune di Oulx.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di OULX (TO) è avvenuta dal 22/09/2022 al 07/10/2022 , ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni.
Vista la richiesta di pagamento spese istruttoria, deposito cauzionale e rateo canone demaniale in data 07/03/2023 – Prot. N° 10324;
Visto il sollecito della richiesta di pagamenti spese istruttorie e canoni in data 01/01/2024;
Viste le ricevute dei pagamenti richiesti pervenute in data 16/01/2024 al prot. N° 2355;
Visto il parere rilasciato ai soli fini idraulici dal Settore Tecnico Regionale ai sensi del R.D. 523/1904 - N° 6197/2023 del 05/10/2023 e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 19 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.
Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 24/03/2023.
Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a €. 760,00 per ogni pratica ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2023 quantificato in €. 380,00 per ogni pratica, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".;

- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competen;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la l.r. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- Vista la l.r. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- Visto il d.lgs. 33/2013;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la la SMAT s.p.A., ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e successivamente integrati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovrà essere effettuata la verifica di stabilità della scogliera ai sensi delle NTC 2018;
3. il piano di appoggio della scogliera realizzata a protezione del punto di scarico delle tubazioni nonché della suolatura in massi, dovrà essere posto alla quota di almeno 1,00 m sotto il punto più depresso del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. la scogliera in progetto dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata a monte ed a valle nell'esistente sponda;
5. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. la sommità della scogliera in progetto non dovrà avere quota superiore a quella dell'esistente piano campagna;
7. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m^3 e peso superiore a 8,0 kN;
8. i massi costituenti la scogliera e la risuolatura dovranno essere intasati con cls sia per la parte in elevazione che per la parte in fondazione;
9. i pozzetti di ispezione previsti dovranno essere collocati ad una distanza pari ad almeno 4,00 m dal ciglio dell'esistente sponda;
10. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
11. le sponde, eventuali manufatti di difesa idraulica esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime

idraulico del corso d'acqua;

13. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Concessionario dovrà costantemente tenersi informato
14. in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
15. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
17. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda in corrispondenza del manufatto di scarico, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
19. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
20. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;*
21. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia; inoltre dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici; la Ditta esecutrice dovrà eventualmente acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica.

di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, all'ing. Marco ACRI, Direttore Generale della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., la servitù per lo sbocco di n. 2 scarichi fognari nel Torrente Dora di Bardonecchia, nell'ambito del progetto denominato "Intercettazione scarico

fognario Frazione Royers” (prog. ATO 11239) in Comune di Oulx - Pratiche TOSC6399 – TOSC6400;

di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2043, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

di stabilire che il canone annuo, fissato in €.380,00 per ogni pratica e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

di approvare lo schema dei disciplinari di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante;

di dare atto che l’importo di € 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2023 quello di € 380,00 per canone demaniale riferito all’anno 2023, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2023 e che l’importo di € 760,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2023;

di richiedere il canone, la cauzione e la firma dei disciplinari di concessione secondo quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010 e non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

I funzionari estensori.
Ing. Alberto Piazza
Arch. Maria Grazia Mennea
Dott,ssa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Bozza_Disciplinare_TOOC6399_SMAT.pdf
2. Bozza_Disciplinare_TOOC6400_SMAT.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOSC6399** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del .

Schema di Disciplinare di concessione per la realizzazione collettore di scarico delle acque sfiorate dal pozzetto sfioratore nel Torrente Dora nel comune di Bardonecchia (TO) (prot. ATO 11239) rilasciato alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con sede a Torino – Corso XI Febbraio 14 (P.I. 07937540016) nella persona del Direttore Generale, ing. Marco ACRI, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per carico delle acque sfiorate dal pozzetto sfioratore nel Torrente Dora drl comune di Bardonecchia (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. del .

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31/12/2043.** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque

momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al

ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di **€. 191.00**; Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 31° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione demaniale a favore della Regione di importo pari a **€. 382,00;** Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Torino. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino lì,

IL DIRETTORE GENERALE	Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Marco ACRI	Dott. Ing. Bruno Ifrigerio
Firmato digitalmente (*)	Firmato digitalmente (*)

(*) *Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005.*

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOSC6400 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del .

Schema di Disciplinare di concessione per la realizzazione collettore di scarico delle acque depurate nel Torrente Dora nel comune di Bardonecchia (TO) (prot. ATO 11239) rilasciato alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con sede a Torino – Corso XI Febbraio 14 (P.I. 07937540016) nella persona del Direttore Generale, ing. Marco ACRI, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per carico delle acque depurate nel Torrente Dora del comune di Bardonecchia (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. del .

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31/12/2043.** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia

ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di **€. 191.00**; Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 31° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione demaniale a favore della Regione di importo pari a **€. 382,00;** Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Torino. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino lì,

IL DIRETTORE GENERALE	Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Marco ACRI	Dott. Ing. Bruno Ifrigerio
Firmato digitalmente (*)	Firmato digitalmente (*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005.